

ARCAT LOMBARDIA
“ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI”
(METODO HUDOLIN)

STATUTO

Art. 1 - Definizione e Sede

L'ARCAT Lombardia, Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali della Lombardia, (Metodo HUDOLIN), d'ora in avanti chiamata “Associazione” è un'associazione di volontariato, a carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico costituita ai sensi della legge 266/91 e delle leggi regionali.

L'Associazione ha sede legale a Bergamo in via Borgo Palazzo 130
I cambiamenti di sede, quando dovuti a cause non dipendenti dall'Associazione, potranno aver luogo su delibera del Consiglio Direttivo e non sarà necessaria la procedura normale di modifica dello Statuto.

L'Associazione ha sede operativa nel territorio di residenza del presidente pro tempore.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 266/1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3- Identità e livelli organizzativi dei Club Alcolologici Territoriali (metodo Hudolin)

L'associazione esiste per essere al servizio dei Club Alcolologici Territoriali.
I **Club Alcolologici Territoriali** sono comunità multifamigliari costituite da famiglie con problemi alcol-correlati e complessi (alcol associato al consumo di sostanze illegali, psicofarmaci, problemi psichiatrici, ecc.) e da un Servitore Insegnante.

A livello territoriale i CAT si organizzano nei seguenti livelli associativi:

ACAT: Associazione dei Club Alcolologici Territoriali.

APCAT: Associazione Provinciale dei Club Alcolologici Territoriali (ARCAT: Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali).

Tramite l'ARCAT, i Club aderiscono a livello nazionale all'**AICAT** (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali).

Art. 4 - Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

Promuovere e sostenere attività di informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute della persona, della famiglia e della comunità, a partire dai problemi alcolcorrelati e complessi.

- Promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi Soci, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute personale e comunitaria e della solidarietà sociale, sostenendo, qualora fosse richiesto, tutte le azioni necessarie all'accreditamento dell'Associazione e delle sue attività formative presso gli enti preposti.
- Attivare capacità di proposta su leggi e programmi che incidono sul piano socio-sanitario regionale
- Migliorare la qualità della vita delle comunità attraverso l'Approccio Ecologico Sociale secondo la metodologia Hudolin, impegnandosi per lo sviluppo e la territorializzazione dei Club su tutto il territorio regionale.

Curare il coordinamento ed la pertinenza scientifica dei programmi di formazione dei membri dei Club e delle comunità locali, ivi compresi gruppi qualificati di professionisti che abbiano specifica influenza sui comportamenti socio-sanitari della popolazione in generale e dei giovani in particolare, quali medici, personale socio-sanitario, insegnanti operatori e volontari della comunità...

L'Associazione coopera in ambito nazionale ed internazionale nel campo dei problemi alcolcorrelati e complessi e della multidimensionalità della sofferenza umana, secondo l'Approccio Ecologico Sociale elaborato dal prof. Vladimir Hudolin.

L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, non ha fini di lucro .

Art. 5 - Compiti

Sono compiti dell'Associazione:

- Mantenere regolari rapporti con Enti, Istituzioni pubbliche e private, Associazioni che a livello Regionale nazionale operano nel settore sanitario, educativo e sociale, della promozione e protezione della salute in campo alcologico.
- Fungere da punto d'incontro e di coordinamento, collaborazione e confronto tra le diverse Associazioni dei Club Alcologici Territoriali (metodo HUDOLIN) che nell'ambito del loro territorio e della loro operatività mantengono la loro autonomia funzionale.
- Garantire l'armonizzazione dei programmi ad ogni livello affinché si realizzi l'Approccio Ecologico Sociale in modo analogo su tutto il territorio regionale.
- Promuovere e sostenere progetti di cooperazione con enti ed organismi italiani e non, che perseguono lo sviluppo e la tutela della salute e dei diritti dei cittadini.

Art. 6- Soci

Sono “Soci” dell’Associazione con diritto di voto le ACAT zonali che, condividendo le finalità dell’organizzazione, mosse da spirito di solidarietà, e sostenendo regolarmente le attività dei Club del loro territorio, chiedono di essere iscritte.

Ogni socio sarà rappresentato dal suo Presidente o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.

L’ ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.

I soci devono svolgere la propria attività al servizio dell’Associazione in modo personale, spontaneo, in modo gratuito e senza fini di lucro.

I soci contribuiscono al sostegno economico dell’Associazione versando le quote associative, come stabilito dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Esclusione

E’ motivo di esclusione il venir meno delle precondizioni di rispetto della legge nazionale 266/1991 e delle leggi regionali di competenza territoriale.

Il Socio che contravviene alle finalità dallo statuto o il non versamento delle quote associative stabilite, può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci possono in qualsiasi momento comunicare la loro volontà di recedere dall’Associazione.

Art.8 - Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell’Associazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche elettive ed associative negli organi dell’Associazione sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese documentati, nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa. Le cariche sociali sono incompatibili con la partecipazione a qualsiasi attività remunerativa dell’ARCAT.

Art. 9 Assemblea Generale

• Composizione

L'Assemblea è costituita da tutti i soci e da un rappresentante di ogni Club dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ogni ACAT e ogni Club possono essere rappresentati in assemblea da un delegato per ogni club.

Il delegato può farsi rappresentare con delega scritta.

Ogni delegato non potrà avere più di una delega.

All'Assemblea Generale partecipano di diritto: il Presidente, il vicepresidente.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso presidente o Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

- L'Assemblea Generale ha potere decisionale relativamente a tutte le attività dell'Associazione, in particolare si citano:
- il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo,
- il bilancio preventivo
- il bilancio consuntivo
- il regolamento interno
- le richieste di modifica dello statuto
- le quote dei Soci
- quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Su ogni altro argomento attribuito per legge all'assemblea straordinaria.

Sia l'assemblea ordinaria che straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti. Le convocazioni delle riunioni sono effettuate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta fatta pervenire ai soci via posta, fax, o mail (PEC) o a mano.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e delegati dei Club. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci e dei delegati dei Club intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e dei delegati dei Club.

Art. 10- Consiglio Direttivo (C.D.)

• Composizione

E' composto dai Presidenti delle ACAT o da un loro delegato, dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e dal vice presidente.

Il Consiglio Direttivo non ha una scadenza poiché si rinnova automaticamente con il rinnovarsi dei Presidenti delle Associazioni socie.

Le sedute del C.D. sono valide con la presenza di 2/3 dei componenti in prima convocazione e con qualsiasi numero dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice fra i presenti.

• Convocazione

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta recapitata via posta, a mano, fax o mail (PEC).

• Compiti del Consiglio Direttivo

1. Eseguire le volontà dell'Assemblea
2. Predisporre e sottoporre all'Assemblea Generale il bilancio preventivo e consuntivo annuale
3. Provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione
4. Proporre le modifiche dello Statuto
5. Proporre all'Assemblea Generale la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti
6. Stabilire di concerto con il Presidente la data di convocazione dell'Assemblea Generale

Nel Consiglio direttivo vengono nominati:

il segretario che:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblee e del Consiglio Direttivo.

il tesoriere che:

- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Presidente

• Presidente

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi.

Egli è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza degli aventi diritto e dura in carica tre anni. Non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Propone alla ratifica del direttivo la nomina del Vice Presidente.

La carica suddetta è incompatibile con qualsiasi carica elettiva nelle Associazioni soci.

Convoca l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

- **Vice Presidente**

E' proposto dal Presidente e la sua nomina è ratificata dal C.D., dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le responsabilità e le funzioni.

In caso di impedimento duraturo, o in presenza di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e comunque non oltre i 60 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 Il Collegio dei Revisori dei conti

- **Costituzione e compiti**

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale. I membri possono essere eletti anche tra i non Soci e devono essere esperti in materia contabile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Esso esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite poste a carico del bilancio e dei documenti contabili dell'Associazione.

Redige la relazione da presentare all'Assemblea Generale unitamente al conto consuntivo.

La carica dei Revisori dei Conti dura quattro anni ed è incompatibile con ogni altra carica sociale. I Revisori dei Conti possono essere rieletti.

Art. 13 - Mezzi Economici

Le risorse economiche dell' Associazione sono costituite da:

- quote dei soci
- finanziamenti di Enti pubblici e privati,
- donazioni private,
- lasciti testamentari, con beneficio di inventario,
- ogni altro tipo di entrata ai sensi della Legge 266/91.

Art. 14 - Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 maggio all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15- Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o dei soci. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci.

Art.16 - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e dei rappresentanti dei Club. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 17- Regolamento

Il regolamento, deliberato dall'Assemblea Generale, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

Art. 18 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto da questo Statuto, si osservano le norme di legge, ivi compresa la legge 675/96, come pure sono da considerare nulle quelle norme contenute nel presente Statuto che fossero in contrasto con le disposizioni di legge.

Si richiede la registrazione ai sensi della legge 266/91